

SCHEMA DI MISURA

8.2.0 Codice e titolo della misura	Misura 14 - Benessere degli animali
8.2.a Base Giuridica	
Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III <i>Sostegno allo sviluppo rurale</i> - Capo I <i>Misure</i> Art. 33 <i>Benessere degli animali</i> Regolamento di esecuzione (UE) n. ____/2014 della Commissione del ____ 2014 Artt. 9 e 10 <i>Regolamento delegato</i> (UE) n. ____/2014 della Commissione del ____ 2014 Art. 10 <i>Benessere degli animali</i>	
8.2.b Descrizione generale della misura, compresa la sua logica di intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali	
<i>Descrizione generale della misura</i>	Gli agricoltori devono essere incoraggiati ad applicare negli allevamenti condizioni ottimali di benessere degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si impegnano ad adottare metodi di allevamento che vanno al di là dei requisiti obbligatori. Per garantire l'uso efficace delle risorse del FEASR il sostegno deve essere limitato agli agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'applicazione di metodiche di allevamento finalizzate ad assicurare migliori condizioni di benessere dei soggetti allevati contribuisce a determinare una qualità dei prodotti di origine zootecnica superiore alle norme commerciali correnti in termini di benessere degli animali o tutela ambientale. La misura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicapri e avicoli dell'intero territorio regionale.
<i>Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto (Logica d'intervento della misura)</i>	L'implementazione della misura è collegata al fabbisogno F12 <i>Sviluppare sistemi volontari di certificazione (prodotto, processo, origine) e la quantità delle produzioni agroalimentari e forestali</i> che è strettamente connesso alle mutate esigenze dei consumatori che sono sempre di più attenti alle produzioni con determinati attributi di qualità (origine, metodo di produzione, sostenibilità ambientale, fattori etici, elevati standard di benessere degli animali, ecc.). La misura è collegata, altresì, al fabbisogno F31 <i>Ridurre le emissioni di gas climalteranti derivanti da attività agricole, agroalimentari e forestali e incrementare la capacità di sequestro di carbonio</i>. L'intensificazione dei processi agricoli è riconosciuta come concausa dell'aumento, in atmosfera, delle concentrazioni di gas climalteranti. I dati dell'Inventario Nazionale delle Emissioni in Atmosfera rilevano, dal 1990, un aumento delle emissioni inquinanti di origine agricola, dovuto soprattutto alle emissioni di metano delle deiezioni enteriche da allevamenti bovini e bufalini, che nel 2010 hanno raggiunto il 76% del totale delle emissioni metanogene in agricoltura. A ciò va aggiunta la gestione delle deiezioni animali che

	incide per il 17,2%. Altre fonti di emissioni, ma anche di assorbimenti (CO₂, CH₄, N₂O) da suoli agricoli sono pari a -1.123,5 migliaia di tonn. di CO₂ equivalente. Tuttavia, sono ancora diffuse pratiche colturali intensive che producono impatti negativi sulla struttura del suolo e la sostanza organica. Pertanto, si ritiene necessario avviare e sostenere interventi che inducano, in modo diretto o indiretto, ad un processo di mitigazione di queste emissioni, ed azioni di razionalizzazione dei mezzi tecnici o tecniche colturali conservative, cui va affiancato un processo di gestione sostenibile dei reflui zootecnici. Assicurare agli animali allevati condizioni di benessere che vadano oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche adottate sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento degli spazi disponibili ed all'estensivizzazione delle pratiche di allevamento che contribuisce anche alla riduzione dei gas climalteranti.
<i>Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas</i>	La misura contribuisce agli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità n. 3 dell'Unione in materia di sviluppo rurale <i>Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo.</i> In particolare contribuisce a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità e la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli (aspetto contemplato nella focus area 3A).
<i>Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas</i>	La misura contribuisce, altresì, agli obiettivi della politica di sviluppo rurale tramite la priorità n. 5 dell'Unione in materia di sviluppo rurale <i>incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale.</i> In particolare contribuisce a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura (aspetto contemplato nella focus area 5D).
<i>Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale</i>	La misura contribuisce agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale quali <i>l'ambiente e la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi</i> favorendo il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio nel settore agricolo.
<i>Articolazione della misura</i>	La misura è articolata nella sola sottomisura 14 <i>Pagamento per il benessere degli animali</i> le cui tipologie di operazioni ammesse al sostegno sono prioritariamente collegate alla focus area 3A
8.2.c Campo di applicazione (1 e 2), aliquota di sostegno (3), beneficiari ammissibili (4) e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno (5), eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili (6), le condizioni di ammissibilità (7), gli importi e le aliquote di sostegno applicabili (8) nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione (9).	

Sottomisura 14 Pagamento per il benessere degli animali	
8.2.c.1 Finalità della sottomisura	La misura mira a promuovere la diffusione di tecniche di allevamento finalizzate a mitigare i disagi a cui è sottoposto il bestiame allevato incoraggiando gli allevatori ad assumere impegni per adottare metodiche di allevamento tese al raggiungimento di un benessere per gli animali che vada oltre il livello minimo stabilito dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione e/o oltre le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale.
8.2.c.2 Descrizione della sottomisura	La sottomisura trova applicazione negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicapri e avicoli. I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) e, segnatamente, sono i seguenti Atti della Condizionalità: ✓ CGO 11 (Criteri di Gestione Obbligatoria) Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli ✓ CGO 12: Direttiva 2008/120/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini ✓ CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti I richiamati requisiti unitamente a quelli delle OPZ regionali sono definiti requisiti obbligatori minimi. La sottomisura si articola nelle azioni di seguito indicate che contribuiscono ad assicurare, a vario titolo, le cosiddette <i>cinque libertà</i> di cui l'animale, nell'allevamento ai fini produttivi, deve godere e cioè: a) libertà dalla fame e dalla sete; b) libertà dal disagio termico e fisico; c) libertà di riprodurre i propri modelli comportamentali naturali; d) libertà dal dolore e dalle malattie; e) libertà dalla paura e dallo stress. 1) Aumento degli spazi disponibili La presente azione è finalizzata ad assicurare negli allevamenti bovini, bufalini, suini, ovicapri ed avicoli uno spazio disponibile per capo che vada oltre i requisiti minimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione e/o dalle ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate nel territorio regionale, assicurando in tal modo anche una mitigazione del fenomeno di competizione per l'acqua e gli alimenti. L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. b), c) e d) del regolamento delegato n. ____ /2014 della Commissione del ____ 2014. Di seguito si riportano i requisiti obbligatori minimi nonché gli impegni aggiuntivi previsti, suddivisi per tipologia di allevamento e per specie, che gli allevatori devono assicurare nel proprio allevamento per accedere ai pagamenti della sottomisura.

1.1. Bovini da carne e 1.2 Bufalini da carne

Requisiti minimi obbligatori

Il Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 *Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli* prevede:

- 1,5 mq/capo per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 Kg
- 1,7 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 150 Kg e inferiore a 220 Kg
- 1,8 mq/capo per ogni vitello di peso vivo pari o superiore a 220 Kg

Le OPZ prevedono in Campania una superficie disponibile per capo oltre i sei mesi di 3 mq negli allevamenti bovini e di 4mq negli allevamenti bufalini. Per i capi adulti bovini, invece, la superficie coperta per capo è di 8 mq.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare negli allevamenti bovini e bufalini da carne una stabulazione libera degli animali ed una superficie disponibile sia coperta che esterna almeno corrispondente a:

allevamento linea vacca-vitello

- ✓ **12,00** mq/capo per le fattrici
- ✓ **2,25** mq/capo per i vitelli fino a 150 Kg
- ✓ **2,55** mq/capo per i vitelli da 150 kg a 220 kg
- ✓ **2,70** mq/capo per i vitelli oltre i 220 kg

allevamento baby-beef

- ✓ **2,25** mq/capo per i vitelli fino a 150 Kg
- ✓ **2,55** mq/capo per i vitelli da 150 kg a 220 kg
- ✓ **2,70** mq/capo per i vitelli oltre i 220 kg

allevamento vitellone tardivo

- ✓ **4,50** mq/capo per i capi bovini oltre i sei mesi
- ✓ **6,00** mq/capo per i bufali oltre i sei mesi

1.3 Bovini da latte e 1.4 bufalini da latte

Requisiti minimi obbligatori

La normativa non stabilisce alcun parametro tecnico, né per la superficie coperta e né per quella esterna, riguardo allo spazio disponibile per i capi adulti di bovini e bufalini.

Le OPZ in Campania prevedono una superficie disponibile coperta per capo pari a:

- **8 mq** per i bovini adulti;
- **10 mq** per i bufalini adulti.

Per i soggetti inferiori a 24 mesi valgono gli stessi valori indicati per gli allevamenti da carne.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare negli allevamenti bovini e bufalini una superficie disponibile coperta almeno pari a:

- ✓ **12 mq/capo** per i bovini adulti
- ✓ **15 mq/capo** per i bufalini adulti

Per quanto riguarda gli spazi esterni deve essere assicurata una superficie almeno uguale a quella coperta (o almeno pari all'80 % di quella coperta).

Per le categorie diverse dai capi adulti devono essere assicurati gli stessi spazi declinati per gli allevamenti da carne.

1.5 Suini

Requisiti minimi obbligatori.

Il D.lgs. n. 122 del 7 luglio 2011 *Attuazione della direttiva n. 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini* prevede che le superfici libere a disposizione di ciascun suinetto o suino all'ingrasso allevato in gruppo siano almeno di:

- ✓ 0,15 mq per i suini di peso vivo pari o inferiore a 10 Kg;
- ✓ 0,20 mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 e 20 Kg;
- ✓ 0,30 mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
- ✓ 0,40 mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg;
- ✓ 0,55 mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg;
- ✓ 0,65 mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg;
- ✓ 1 mq per i suini di peso vivo superiore a 110 Kg
- ✓ 2,25 mq/capo per le scrofe
- ✓ 1,64 mq/capo per le scrofette fecondate
- ✓ 6,00 mq/capo per il verro
- ✓ 10 mq/capo se il recinto dove è sistemato il verro è utilizzato per l'accoppiamento

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare a ciascun capo allevato una superficie libera coperta almeno pari a:

1.5 a

Allevamento a ciclo aperto da riproduzione

- ✓ **0,225** mq per i suini di peso vivo pari o < a 10 Kg;
- ✓ **0,3** mq per i suini di peso vivo compreso tra 10 Kg e 20 Kg;
- ✓ **0,45** mq per i suini di peso vivo compreso tra 20 e 30 Kg;
- ✓ **3,375** mq per le scrofe;
- ✓ **2,46** mq per le scrofette fecondate;
- ✓ **9,00** mq per il verro
- ✓ **15,00** mq per il verro se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento

1.5 b

Allevamento a ciclo aperto da ingrasso (25-160 kg)

- ✓ **0,6** mq per i suini di peso vivo compreso tra 30 e 50 Kg
- ✓ **0,825** mq per i suini di peso vivo compreso tra 50 e 85 Kg

- ✓ **0,975** mq per i suini di peso vivo compreso tra 85 e 110 Kg
- ✓ **1,50** mq per i suini di peso vivo > a 110 Kg

1.5 c

Allevamento a ciclo chiuso

- ✓ **3,375** mq per le scrofe;
- ✓ **2,46** mq per le scrofette fecondate;
- ✓ **9,0** mq per il verro
- ✓ **15,00** mq se il recinto dove è sistemato è utilizzato per l'accoppiamento

Deve essere, inoltre, previsto uno spazio esterno che garantisca una superficie in terra battuta pari almeno a quella interna.

1.5 d

Allevamento estensivo all'aperto di tipo semibrado

- ✓ 600 mq/capo per le scrofe in gestazione
- ✓ 450 mq/capo per le scrofe in allattamento con nidata fino a 28 giorni
- ✓ 30 mq/capo per i suini in svezzamento fino al peso di 25 kg
- ✓ 120 mq/capo per i suini all'ingrasso da 25 a 135 kg

Deve essere, inoltre, garantita la presenza di recinzioni e strutture mobili per l'alloggio dei suini in ciascuna fase di allevamento del ciclo ivi compreso le attrezzature idonee per l'abbeverata e l'alimentazione degli animali

1.6 Galline ovaiole e 1.7 polli da carne

Requisiti minimi obbligatori

Il Decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267 *Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento* e s.m.i. ed il Decreto legislativo 27 settembre 2010, n.181 *Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne* prevedono:

- ✓ 1.111 cm²/capo negli allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra pari a 9 capi/mq
- ✓ 33 kg a mq negli allevamenti di polli da carne allevati a terra

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare:

- ✓ 1.666 cm²/capo negli allevamenti intensivi di galline ovaiole allevate a terra pari a 6 capi a mq
- ✓ 22 kg a mq negli allevamenti di polli da carne allevati a terra

2) Prolungamento del periodo di permanenza dei vitelli con la bufala dopo il parto nelle aziende bufaline da latte.

La presente azione è finalizzata a mitigare il turbamento dei soggetti allevati nelle aziende bufaline da latte attraverso il prolungamento delle cure parentali ai vitelli dopo la fase colostrale. L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato n. ____ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità della specie.

Requisiti minimi obbligatori

Non è previsto alcun obbligo di legge. Sulla base delle ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale, comunque, i vitelli bufalini dopo la fase colostrale - pari a 12-36 ore - per consentire l'acquisizione di anticorpi protettivi (immunità passiva) continuano a ricevere colostro e latte di bufala materno per almeno 7 giorni.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare ai vitelli bufalini un periodo di cure parentali e di allattamento direttamente dalla madre per un periodo di almeno 30 giorni dalla nascita.

3 Miglioramento delle condizioni di allevamento delle specie bovine e bufaline per contenere la diffusione di patologie

La presente azione ha l'obiettivo di assicurare una maggiore cura degli animali in conformità alle naturali esigenze della zootecnia impedendo l'insorgenza e/o la progressione di patologie negli allevamenti bovini e bufalini attraverso l'adozione di un Piano Volontario di Profilassi Diretta (PVPD).

L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato n. ____ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie bovine e bufaline.

Requisiti minimi obbligatori

I requisiti obbligatori per legge sono quelli prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013) nonché gli obblighi ai fini dell'eradicazione e del controllo della brucellosi, tubercolosi e leucosi enzootica ai sensi, rispettivamente, del D.M. n. 651/94, del D.M. n. 592/95 e del D.M. 358/1996 e smi.

Le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale, inoltre, prevedono:

- ✓ gli interventi di pulizia e disinfezione sono abitualmente attuati in maniera episodica, e non derivante da una

- ✓ valutazione dei rischi cui le aziende sono esposte;
- ✓ negli allevamenti le aree destinate ad ospitare capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte non sono separate dalle altre aree di stabulazione e le loro dimensioni non sono correlate alla consistenza dell'allevamento;
- ✓ gli interventi di controllo e manutenzione dell'impianto di mungitura sono effettuati in maniera episodica, ed abitualmente solo a seguito di eventuali malfunzionamenti;
- ✓ la sostituzione delle soluzioni disinfettanti delle vasche sono effettuate ad intervalli di tempo più ampi (non meno di quindici giorni), mentre gli interventi di pulizia delle stesse sono effettuati in maniera episodica;
- ✓ non essendoci un obbligo di legge tale pratica non è abitualmente attuata;
- ✓ tali accertamenti vengono effettuati solo in presenza di patologie conclamate.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti gli interventi previsti dal Piano Volontario di Profilassi Diretta (PVPD) approvato dalla competente Autorità sanitaria regionale ed al quale devono aderire presentando apposita istanza. In tale piano sono indicati gli interventi aggiuntivi a quelli di profilassi obbligatoria previsti *ex lege* per contribuire ad impedire l'insorgenza e/o la diffusione di patologie, tenuto conto delle specifiche realtà produttive che caratterizzano gli allevamenti campani. Gli interventi previsti sono quelli di seguito elencati:

- ✓ almeno un intervento all'anno di pulizia e disinfezione dei ricoveri con idonei disinfettanti, secondo quanto previsto dal PVPD;
- ✓ isolamento di capi feriti, ammalati, o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locali separati dalle altre aree di stabulazione, di superficie complessiva almeno pari a quella necessaria ad ospitare il 3% della popolazione adulta presente nell'allevamento o almeno un capo adulto;
- ✓ almeno un intervento semestrale per il controllo e la manutenzione dell'impianto di mungitura per prevenire la diffusione di patologie alla mammella;
- ✓ almeno un intervento settimanale per la pulizia e la sostituzione delle soluzioni disinfettanti per le vasche di disinfezione degli automezzi in entrata/uscita;
- ✓ impiego di materiale monouso da parte del personale e degli eventuali visitatori che accedono ai locali di allevamento;
- ✓ accertamenti diagnostici per la verifica della presenza di ecto ed endo parassiti, con cadenza semestrale secondo quanto previsto dal PVPD;
- ✓ segnalazione ai competenti servizi sanitari di tutte le

casistiche cliniche previste dal PVPD.

4. Miglioramento delle condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapriini

La presente azione intende migliorare le condizioni gestionali e sanitarie degli allevamenti ovicapriini assicurando la manutenzione periodica degli impianti di mungitura ed una maggiore cura degli animali per impedire l'insorgenza e/o la progressione di patologie (quali mastiti e parassitosi).

L'azione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato n. ____ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente alle naturali necessità delle specie ovine e caprine.

Requisiti minimi obbligatori

Le ordinarie pratiche zootecniche adottate nel territorio regionale per gli allevamenti ovicapriini prevedono una manutenzione agli impianti di mungitura effettuata in maniera saltuaria e non sistematica. Per quanto concerne, invece, il controllo delle parassitosi in assenza di disposizioni dell'Unione e nazionali in ordine alla loro obbligatorietà le stesse non sono quasi mai effettuate.

Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario

Gli allevatori devono assicurare nei propri allevamenti gli interventi di manutenzione sugli impianti di mungitura con cadenza periodica almeno due volte all'anno nonché l'effettuazione - sul 20 % delle UBA sotto impegno - di esami coprologici, in primavera ed in autunno, per la diagnosi ed il controllo delle parassitosi endogene e l'esame per il rilievo di ectoparassiti da realizzarsi esclusivamente in primavera-estate.

5. Miglioramento delle condizioni di allevamento della specie bufalina favorendo modelli naturali di comportamento

La presente azione si pone l'obiettivo di favorire modelli naturali di comportamento delle bufale con particolare riferimento alle aziende da latte. La specie bufalina predilige ambienti umidi quali i ristagni idrici formati dalle acque piovane o di allevamento. La permanenza in tali condizioni è perseguita dall'animale per assecondare il proprio istinto comportamentale teso ad assicurare una mitigazione della temperatura corporea nei periodi estivi e comunque di forte calura, attesa la scarsa presenza sulla superficie corporea di ghiandole sudoripare e di un eccesso di ghiandole sebacee.

L'operazione introduce criteri più elevati riguardo ai metodi di produzione negli ambiti di cui all'art. 10 lett. a) del regolamento delegato n. ____ /2014 della Commissione del ____ 2014 intervenendo in particolare nella cura degli animali conformemente

	alle naturali necessità della specie. Requisiti minimi obbligatori Le descritte condizioni di allevamento, favorite o tollerate dagli allevatori per le richiamate motivazioni, rientrano nell'ordinaria pratica zootecnica regionale, la quale determina comunque condizioni igienico-sanitarie non idonee laddove non si interviene in maniera opportuna con adeguati ricambi idrici oppure con differenti sistemi. Impegni aggiuntivi assunti dal beneficiario Gli allevatori devono assicurare il soddisfacimento di tale istinto naturale della specie attraverso l'uso di vasche di immersione oppure di sistemi di refrigerazione (doccette a bassa pressione). Nel caso delle vasche gli allevatori devono assicurare un dimensionamento delle stesse almeno pari ad 1 metro cubo/UBA con ricambio medio giornaliero dell'acqua. Nel caso invece di impianti di refrigerazione gli allevatori devono assicurare una portata di almeno 250 litri/die/UBA.																																																																																																
8.2.c.3 Tipo di sostegno	Agli allevatori che si impegnano a realizzare volontariamente gli interventi previsti da una o più delle singole azioni assicurando in tal modo condizioni di maggiore benessere degli animali allevati sono concessi pagamenti espressi in euro per UBA/anno. Nella tabella seguente si riportano gli importi dei richiamati pagamenti suddivisi per specie e per tipologia di allevamento. <table><tr><th>AZIONI</th><th>BOVINI</th><th>BUFALINI</th><th>SUINI</th><th>OVICAPRINI</th><th>AVICOLI</th></tr><tr><td>Az. 1.1</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.2</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.3</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.4</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.5 a</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.5 b</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.5 c</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.5 d</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 1.6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Az. 1.7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td></tr><tr><td>Az.. 2</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 3</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 3</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Az. 4</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td></tr><tr><td>Az. 5</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	AZIONI	BOVINI	BUFALINI	SUINI	OVICAPRINI	AVICOLI	Az. 1.1	0,00					Az. 1.2		0,00				Az. 1.3	0,00					Az. 1.4		0,00				Az. 1.5 a			0,00			Az. 1.5 b			0,00			Az. 1.5 c			0,00			Az. 1.5 d			0,00			Az. 1.6					0,00	Az. 1.7					0,00	Az.. 2		0,00				Az. 3	0,00					Az. 3		0,00				Az. 4				0,00		Az. 5		0,00			
AZIONI	BOVINI	BUFALINI	SUINI	OVICAPRINI	AVICOLI																																																																																												
Az. 1.1	0,00																																																																																																
Az. 1.2		0,00																																																																																															
Az. 1.3	0,00																																																																																																
Az. 1.4		0,00																																																																																															
Az. 1.5 a			0,00																																																																																														
Az. 1.5 b			0,00																																																																																														
Az. 1.5 c			0,00																																																																																														
Az. 1.5 d			0,00																																																																																														
Az. 1.6					0,00																																																																																												
Az. 1.7					0,00																																																																																												
Az.. 2		0,00																																																																																															
Az. 3	0,00																																																																																																
Az. 3		0,00																																																																																															
Az. 4				0,00																																																																																													
Az. 5		0,00																																																																																															

8.2.c.4 Beneficiari ammissibili	Agricoltori singoli o associati in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.
8.2.c.5 Metodologia di calcolo dell'importo o del tasso di sostegno	I pagamenti previsti - di importo predeterminato per UBA, per tipologia di impegno, per specie allevata e per tipologia di allevamento – sono erogati annualmente e sono calcolati in base ai costi aggiuntivi e/o ai mancati guadagni sostenuti o subiti dagli allevatori che si impegnano ad applicare negli allevamenti quanto previsto dalle singole azioni. Per i calcoli degli stessi si fa riferimento ai <i>requisiti minimi</i> di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed alla descritta metodica ed ai parametri agronomici o zootecnici che caratterizzano le ordinarie pratiche zootecniche (OPZ) adottate sul territorio regionale, pertinenti per ciascun tipo di impegno.
8.2.c.6 Spese ammissibili	Non previste
8.2.c.7 Condizioni di ammissibilità	I pagamenti sono accordati ad agricoltori che: 1) dimostrano il possesso degli animali oggetto dell'aiuto e delle relative strutture di allevamento; 2) sono titolari di allevamenti con un numero minimo di UBA appartenenti alla stessa specie pari a: ✓ 50 per gli allevamenti bufalini da latte; ✓ 25 per gli allevamenti delle zone di pianura; ✓ 10 per gli allevamenti delle zone svantaggiate; ✓ 5 per gli allevamenti delle zone di montagna; 3) assicurano per almeno un anno dalla presentazione della domanda il rispetto degli impegni assunti; l'impegno è rinnovabile fino a 6 anni e comunque non oltre il periodo di programmazione 2014-2020; 4) rispettano la condizionalità ai sensi delle vigenti disposizioni dell'Unione in materia relativamente a tutta la superficie aziendale ed ai capi allevati. Nel caso di revisione della normativa in materia di benessere degli animali, che comporti obbligatoriamente una variazione degli impegni assunti dall'allevatore con la misura, è consentito recedere dagli impegni stessi senza l'obbligo della restituzione dei pagamenti già percepiti.
8.2.c.8 Importi e aliquote di sostegno	I pagamenti risultano differenziati in funzione della tipologia di allevamento, della specie animale, del numero di UBA presenti in azienda e del numero di azioni applicate nell'allevamento e sono espressi in euro/UBA/anno. Qualora il beneficiario aderisca a più di una azione l'entità totale dei pagamenti è determinata dalla somma dei singoli pagamenti previsti dalle stesse, nel limite massimo di 500 euro/UBA/anno. L'ammontare massimo del premio erogabile per allevamento/anno è pari a 60.000 euro
8.2.c.9 Principi in materia di	I criteri di selezione delle richieste di adesione agli impegni della misura da parte dei beneficiari saranno definiti sulla scorta dei

<i>definizione dei criteri di selezione</i>	seguenti principi: ✓ conferma degli impegni assunti nel corso dell'annualità precedente o ampliamento degli stessi; ✓ età e genere del richiedente; ✓ percentuale di approvvigionamento aziendale del fabbisogno alimentare dell'allevamento per le specie considerate; ✓ ubicazione degli allevamenti; ✓ adesione a sistemi di produzione biologico e/o integrato; ✓ partecipazione a corsi di aggiornamento/seminari sul benessere degli animali.
<i>8.2.d. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o del tipo di operazioni</i>	
<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica